



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA
PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA "BRUNO ZAULI" DI FORMIA
RA 106/26/PA**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2	DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3	IDENTIFICAZIONE.....	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1.	DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2.	CHIARIMENTI.....	10
2.3.	COMUNICAZIONI.....	10
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.2.	DURATA.....	13
3.3.	REVISIONE PREZZI.....	13
3.4.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE ...	19
6.3.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE.....	19
6.3.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
6.4.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI	20
7.	AVVALIMENTO.....	21
8.	SUBAPPALTO.....	23
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	26
10.	GARANZIA PROVVISORIA	28
11.	SOPRALLUOGO	31
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG).....	31
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	32
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	35
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	37
15.2.	DGUE	42
15.3.	EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI.....	47

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	47
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	47
16. OFFERTA TECNICA.....	49
16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	53
17. OFFERTA ECONOMICA.....	53
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	55
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	55
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	58
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	58
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	59
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	60
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	62
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	64
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	64
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	64
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	65

PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito, anche solo **“Sport e Salute”** o **“Centrale di Committenza”**) con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma, P.I. 07207761003, è una società per azioni costituita in forza dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi dei commi 629 e seguenti, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Governo in materia di sport.

Il CONI con atto di attivazione del 19 maggio 2026 (di seguito, anche solo **“Committente o “Stazione appaltante”**) ha deciso di affidare l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della pista di atletica presso il centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia (di seguito, anche solo **“Lavori”**), come meglio dettagliati nella Documentazione di gara e conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025.

Sport e Salute, con la presente procedura opera in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 1 All.I.1, dell’art. 62, commi 6 e 7, e dell’art. 63 del D.lgs. n. 36/2023 e procede per conto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano– C.O.N.I. all’affidamento dei lavori in oggetto.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php> (di seguito, **“Piattaforma”**).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, **“Codice”**).

La durata massima per l’espletamento della procedura di gara è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5, dell’All. I.3 al Codice.

Il luogo di esecuzione dei Lavori è Formia [codice NUTS ITI44].

Il Responsabile Unico di Progetto è Ing. Tommaso Viti.

Il Responsabile Unico di Progetto lato Committenza Ausiliaria è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio.

Il Progetto posto a base di gara è stato approvato con verbale del 25 marzo 2026 dall’Ing. Tommaso Viti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

Sport e Salute non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Sport e Salute può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.



Sport e Salute si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Sport e Salute ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

È obbligatoria la registrazione alla Piattaforma di tutti gli Operatori Economici che partecipano in qualsiasi forma alla procedura di gara, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici e, ove previsto dalla lex specialis di gara, le imprese ausiliarie.

La Piattaforma è accessibile ogni giorno in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "*Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale*" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "*Istruzioni operative*", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp>;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e Sport e Salute da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche" disponibile per il download nella home page della Piattaforma stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema all'account riconducibile all'operatore economico medesimo. Ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla Piattaforma non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell'Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo al Portale, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della Piattaforma.

L'assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell'Allegato "Presentazione offerta generica".

Per eventuale necessità di supporto tecnico relativo all'utilizzo della Piattaforma, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della Piattaforma.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. presente Disciplinare di gara con i relativi Modelli Allegati:
 - A. Allegato A "Domanda di partecipazione";
 - B. Allegato B "Dichiarazione di avvalimento";
 - C. Allegato C "Modello offerta economica"
 - D. Allegato D "Dichiarazione familiari conviventi";
3. Progetto esecutivo e relativi allegati;
4. Cronoprogramma;
5. Capitolato Tecnico Speciale;
6. Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Documento "Scadenze";
8. Schema di Contratto;
9. Documento "Scadenze";
10. "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" e "Istruzioni operative per l'utilizzo del Portale";
11. "Presentazione Offerta generica";
12. Patto d'Integrità/Protocollo di Legalità adottato dalla Stazione appaltante.

Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nella restante documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi di gara" della Piattaforma;
- all'interno della Piattaforma, seguendo le istruzioni di cui al par. 4.1 del documento "Presentazione Offerta generica".

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel Documento "Scadenze". Le modalità di invio dei chiarimenti nella Piattaforma sono illustrate all'interno del par. 4.3 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- a) all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzionale di Sport e Salute (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- b) all'interno dell'area "Bandi di Gara" della Piattaforma;
- c) all'interno della specifica procedura di gara come descritto al par. 4.3 dell'allegato "Presentazione offerta generica".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini indicati in Piattaforma da quelli sopra indicati.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura tra Sport e Salute e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 utilizzando la Piattaforma, come illustrato al par. 4.23 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica", e, per quanto non previsto dalla Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

La casella di posta elettronica certificata comunicata all'atto della richiesta di iscrizione viene utilizzata per l'invio delle sole notifiche di invio comunicazione da parte del Sistema. È comunque onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni sulla Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art 65, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, Sport e Salute invierà le comunicazioni afferenti alla procedura di gara al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione della pista di atletica presso il centro di preparazione olimpica "Bruno Zauli" di Formia.

L'appalto costituisce un unico lotto, funzionalmente unitario e non frazionabile, in quanto qualsiasi suddivisione in termini fisici o prestazionali comprometterebbe l'efficacia complessiva della progettazione da consegnare alla Committente.

L'importo a base di gara è pari complessivamente ad **€ 1.621.817,64** (Euro unmilionesecientoventunomilaottocentodiciassette/64) Iva esclusa, di cui:

- a) **€ 1.604.951,21** (euro unmilionesecientoquattromilanovecentocinquantuno/21), per i lavori a corpo, interamente soggetti a ribasso;
- b) **€ 16.866,43** (euro sedicimilaottocentosessantasei/43) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso e sono valutati pari a **€ 419.133,68** (euro quattrocentodiciannovemilacentotrentatre/68); resta ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è: "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative" (codice CNEL F012) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice dei contratti

si presumono equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.

Codice ATECO: 41.20.00.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quello sopra indicato.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno "a corpo" in quanto le stesse risultano puntualmente definite sotto il profilo tecnico, qualitativo e prestazionale negli elaborati progettuali e nel Capitolato tecnico speciale; Tale modalità di contabilizzazione consente una corretta valutazione preventiva dell'importo, riduce il rischio di contenzioso e assicura certezza dei costi, in conformità all'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e ai principi di risultato ed efficienza dell'azione amministrativa.

Classificazione dei Lavori

Ai sensi del combinato disposto dell'art.100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, l'importo dei lavori di cui alla precedente lettera a), comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera è ricompreso - anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione – nelle seguenti categorie, tutte a qualificazione obbligatoria:

n.	Lavorazioni	Cat. SOA	Importo	Classifica	% sul totale appalto		Prevalente
		Allegato II.12	Tot. Categoria			Subappaltabile	/
						%	Scorporabile
1	Edifici Civili e Industriali	OG1	480.972,30 €	II	30%	100%	Scorporabile
2	Finiture di opere in materiali plastici	OS6	1.011.157,83 €	III	62%	49%	Prevalente
3	Impianti Elettrici	OS30	129.687,51 €	I	8%	100%	Scorporabile
TOTALE IMPORTO LAVORI, OLTRE IVA			1.621.817,64 €				

Le lavorazioni impiantistiche/elettriche, già comprese nel progetto e di importo inferiore a € 150.000, non sono individuate quale autonoma categoria scorporabile ai fini della qualificazione SOA e sono ricomprese, ai soli fini della qualificazione, nella categoria prevalente. Resta fermo che tali lavorazioni dovranno essere eseguite da soggetti in possesso delle abilitazioni tecnico-professionali richieste dalla normativa vigente, ivi incluso, ove applicabile, il D.M. 37/2008.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa.

L'appalto è finanziato con risorse del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.

CODICE CPV: 45236100-1 - Lavori di superficie per impianti sportivi vari.

3.2. DURATA

La consegna dei lavori avverrà mediante la redazione e la sottoscrizione, in contraddittorio tra le Parti, di apposito verbale di consegna. Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto. L'ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di dicembre 2026.

Nella determinazione del tempo suddetto si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

La disciplina dettagliata dei termini di esecuzione nonché l'importo delle penali in caso di ritardo e del premio di accelerazione è regolata dallo Schema di Contratto di Appalto, dal Capitolato Speciale di Appalto, in questa sede da intendersi integralmente riportati, nonché dagli altri documenti contrattuali.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire in conformità a quanto specificato nello Schema di contratto.

In applicazione della disciplina transitoria posta dall'art. 16 dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lett. a), e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni previste all'art. 9 del Codice, con le modalità indicate all'art. 120, co.8, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui Sport e Salute accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, qualora gli operatori economici coinvolti non abbiano già allegato idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro fornire tale dimostrazione su richiesta della Centrale di Committenza.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Sport e Salute; nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

Quando la consorziata designata da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- i. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata a Sport e Salute.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione a Sport e Salute.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, Sport e Salute ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- ii. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- iii. che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in

manca di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità;

iv, per i quali ricorra la causa di esclusione di cui all'art. 1, comma 6, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice.

Qualora l'operatore economico esegua direttamente attività riconducibili ai settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, lo stesso deve possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nella c.d. white list istituita presso la Prefettura territorialmente competente, oppure deve aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito deve essere posseduto dal componente del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di rete che, secondo la ripartizione delle prestazioni dichiarata in offerta, esegua le attività riconducibili all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012.

La mancata iscrizione nella white list non costituisce causa di esclusione qualora il concorrente non esegua direttamente le predette attività e dichiari che le stesse saranno affidate, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, a soggetti iscritti nella white list o che abbiano presentato domanda di iscrizione o rinnovo.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. di cui al seguente link: ["https://www.coni.it/images/atrasparente/disp.general/2025/PIAO_Piano_Integrato_di_Attivit%C3%A0_ed_Organizzazione_2025_-_2027.pdf"](https://www.coni.it/images/atrasparente/disp.general/2025/PIAO_Piano_Integrato_di_Attivit%C3%A0_ed_Organizzazione_2025_-_2027.pdf) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

Sport e Salute verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Sport e Salute verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Sport e Salute e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova del requisito di cui al presente art. 6.1 avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

6.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE

Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente procedura di gara come indicati nella tabella di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto dalla Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) è acquisita d'ufficio da Sport e Salute tramite il FVOE acquisita d'ufficio da parte della Centrale di Committenza.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1 deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il GEIE, nonché dal Consorzio ove costituito e dal GEIE o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui al precedente art. 6.2 devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, secondo quanto previsto dall'art. 68 e 30 dell'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1, dovrà essere posseduto dal Consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (SOA)

a) In caso di Consorzi stabili, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1 e dall'allegato II.12 al Codice dei Contratti, come di seguito indicato:

- ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice

b) In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono dimostrati utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 del Disciplinare e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di attestazione di qualificazione di cui al precedente art. 6.2, il concorrente allega la certificazione SOA dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento - con i contenuti sopra indicati - deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, le risorse oggetto del contratto di avvalimento sono esclusivamente quelle maturate in proprio dal Consorzio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi è causa di **esclusione dalla gara** – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 5 e di idoneità di cui all'art. 6.1.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di Sport e Salute. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, Sport e Salute, procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale

dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

N.B. Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice, in corso di esecuzione saranno effettuate le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Trovano, applicazione anche per l'impresa ausiliaria:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, l'impresa ausiliaria concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto ii) della presente Disciplina di gara;
- [eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal presente Disciplina.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lettera d), del Codice stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le lavorazioni della categoria prevalente OS6 possono essere subappaltate nei limiti del 49% del relativo importo, fermo il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente. Le lavorazioni OG1 e OS30, scorporabili, possono essere eseguite direttamente da operatore qualificato o subappaltate nei limiti indicati nella tabella di cui all'art. 3 ad operatori qualificati. Olle lavorazioni della categoria OG1 possono essere subappaltate al 100% a soggetti in possesso della relativa qualificazione, salvo diverse previsioni della lex specialis.

Le lavorazioni impiantistiche/elettriche ricomprese nella categoria prevalente potranno essere eseguite direttamente dall'affidatario, ove in possesso delle necessarie abilitazioni, oppure

subappaltate a operatori qualificati e abilitati, nel rispetto dell'art. 119 del Codice e dei limiti previsti per la categoria prevalente.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto, l'offerente, che per tale specifica omissione non verrà escluso dalla gara, si intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere in corso d'opera l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto dei lavori e, pertanto, dovrà eseguire in proprio tutti i lavori per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto, l'offerente dovrà eseguire in proprio tutti i lavori per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

Per le attività riconducibili all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, l'eventuale subappaltatore, subaffidatario, fornitore o prestatore deve risultare iscritto nella white list della Prefettura territorialmente competente, oppure aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo.

In mancanza, la Stazione appaltante non autorizza il subappalto, il subaffidamento o il relativo contratto esecutivo. Resta fermo che il concorrente deve indicare in offerta le prestazioni che intende subappaltare, ove qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto, i lavori, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di:

- i. evitare la parcellizzazione delle attività, favorendo invece unitarietà di esecuzione e coordinamento;
- ii. limitare la presenza di molteplici addetti appartenenti a diversi operatori che potrebbe determinare criticità organizzative ed operative, aumentando anche i rischi di scarso coordinamento e di minore efficacia nell'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro;
- iii. prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti

della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Committente provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, l'affidatario dovrà trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Trovano, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto ii) della presente Disciplina di gara;
- *[eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal

fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24 novembre 2025.

Per quanto non previsto nella presente Disciplinare di gara, trova applicazione l'art.119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- i. Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del D.Lgs n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire, per sé e per i propri subappaltatori, l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i di cui al precedente art. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- ii. Tenuto conto della tipologia dell'intervento in questione, trattandosi di nuova opera, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, co. 1 del Codice relativa alla stabilità occupazionale di personale impiegato da contraente uscente.
- iii. Ai sensi del combinato disposto del comma 2 bis dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso si impegna ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione femminile.

Con riferimento alla quota prevista per l'occupazione femminile, la Stazione Appaltante ritiene congrua una riduzione pari al 15% delle nuove assunzioni in virtù della natura del mercato di riferimento dell'appalto oggetto di gara, quello dell'edilizia, che, per natura delle prestazioni richieste, renderebbe difficile l'inserimento di una quota femminile più ampia, a rischio di precludere l'efficienza, l'economicità e la qualità complessiva dell'opera. Inoltre, per il settore in questione, il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva.

- iv. Ai sensi del combinato disposto del comma 2-bis dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) - non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 -, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.
- v. Ai sensi del combinato disposto del comma 2-bis dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- vi. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, l'aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) adottati con D.M. 24 novembre 2025. L'aggiudicatario si obbliga a produrre, in fase di esecuzione dei lavori e prima di ogni lavorazione, le certificazioni dei prodotti, dei materiali e dei mezzi impiegati in ordine alla provenienza ed ai requisiti in materia di CAM.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e, precisamente, di importo pari a € 32.436,35 (trentaduemilaquattrocentotrentasei/35).

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Centrale di Committenza, esclusivamente con bonifico.

I dati per il bonifico sono i seguenti: Intestatario: Sport e salute S.p.A, Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale: Garanzia provvisoria per gara *inserire CIG e descrizione*.

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

[- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 c. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega nella "Documentazione Amministrativa" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In caso di prestazione della garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Centrale di Committenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza;
 - 4. al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore: presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 c. 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 180 Giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento in quanto l'appalto non presenta particolari complessità ed inoltre la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa conoscenza dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo non costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

È possibile per i concorrenti che lo ritengano opportuno, effettuare facoltativamente una visita preliminare dei luoghi, per acquisire una più diretta conoscenza del sito di intervento.

L'eventuale sopralluogo potrà essere svolto, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze e Codice identificativo gara".

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle indicate nella presente Disciplinare di gara.

L'offerente, anche qualora non abbia effettuato il sopralluogo, si dichiara edotto di tutte le circostanze, condizioni e obblighi inerenti all'esecuzione dell'appalto, assumendo a proprio carico ogni eventuale rischio derivante da una conoscenza incompleta dello stato dei luoghi o delle condizioni operative.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG) è indicato sulla piattaforma dedicata nella sezione "Testata".

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 e pubblicata sul sito dell'ANAC per un importo pari a **€ 165,00**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In virtù dell'applicazione, alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, la verifica del pagamento del contributo ANAC verrà effettuato preliminarmente all'apertura dell'offerta tecnica secondo quanto disciplinato nel successivo art.15. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Centrale di Committenza può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" allegato alla presente Disciplinare di gara in piattaforma, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla Piattaforma.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice, la presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante e della Centrale di Committenza. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali

attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

La Centrale di Committenza si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1. della presente Disciplinare di gara.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla Piattaforma è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della Piattaforma stessa.

La Piattaforma consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di files espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nell'allegato "presentazione offerta generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente può modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerte. In tal caso, dovrà procedere con le operazioni di salvataggio delle modifiche e nuova trasmissione dei dati. Sport e Salute considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Disciplinare di gara sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dalla presente Disciplinare di gara, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata

Il mancato riscontro alla richiesta di Sport e Salute entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua

correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, se del caso;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, se del caso;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 della presente Disciplina di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, Sport e Salute procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il suindicato termine si rende necessario per garantire la tempestività dell'aggiudicazione della procedura di gara. È comunque salva la possibilità per Sport e Salute di concedere, a sua insindacabile discrezionalità, un termine più lungo rispetto a quello indicato.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Sport e Salute può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Sport e Salute può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato da Sport e Salute che non può essere inferiore a due giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione;
- b. DGUE;
- c. eventuale procura;
- d. garanzia provvisoria e copia della eventuale documentazione di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, qualora non già presente nel FVOE 2.0;
- e. documentazione in caso di avvalimento;
- f. eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- g. documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;

- h. documentazione in caso di consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice;
- i. attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- j. eventuale copia di rapporto periodico ex art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 di cui all'art. 15.6 del presente Disciplinare.
- k. in caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 o considerato equivalente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.01 al Codice, la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice nonché, qualora il consorzio non intenda eseguire in proprio, in caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

- 2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 4) di impegnarsi ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL indicato dalla Sport e Salute nel presente Disciplinare o, in alternativa, ove diverso da quello indicato dal Disciplinare, indica il CCNL che si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, dichiarando altresì, nell'ipotesi in cui tale contratto non rientri neanche in quelli che si presumono equivalenti ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.0 al Codice, che il contratto da lui applicato

garantisce ai dipendenti le stesse tutele; si precisa che in tal caso la dichiarazione verrà verificata secondo quanto previsto al successivo art. 24;

- 5) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 6) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice;
- 7) di obbligarsi, ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione ad assicurare una quota pari 15% (quindicipercento) almeno al delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali) all'occupazione femminile e pari al 30% (trentapercento) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della presente Disciplinare;
- 8) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione - se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) - a consegnare a Sport e Salute, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 al Codice; si precisa che l'indicata dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici non tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a produrre la documentazione di cui al successivo art. 15.6;
- 9) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione - se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) - a consegnare a Sport e Salute, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice; si precisa che l'indicata dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici non tenuti, al momento della presentazione dell'offerta, a produrre la documentazione di cui al successivo art. 15.6;
- 10) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Sport e Salute" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 11) di essere consapevole che Sport e Salute si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente il contratto dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di Sport e Salute ove ricorra una di tali circostanze;

- 12) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i Lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei Lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 13) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 14) di aver preso eventualmente visione dei luoghi;
- 15) di beneficiare delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co.8, del Codice, (indicando le riduzioni applicate) o in alternativa di non beneficiare di alcuna delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice;
- 16) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Sport e Salute;
- 17) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 18) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- 19) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione della quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato e della quota di esecuzione dei lavori, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di Sport e Salute, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione

posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato;

- 20) di autorizzare Sport e Salute a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta secondo quanto previsto al successivo art. 17.1 "Segreti tecnici e commerciali";
- 21) di autorizzare Sport e Salute a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema di cui all'art. 22 del Codice e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- 22) dichiarazione del proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o in alternativa di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 e pertanto di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- 23) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati da Sport e Salute e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi applicabili al settore di riferimenti di cui al D.M. 24 novembre 2025;
- 24) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare a Sport e Salute la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 25) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 26) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 29.
- 27) di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE, che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Regolamento n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ed in particolare (sempre a titolo esemplificativo) di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:
 - a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022: i) in ordine all'acquisto, importazione o

trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia; ii) in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto;

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia e di dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o GEIE, dalla mandataria/capofila nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 20), 22), 25), 26) e 27) da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 20), 22), 25), 26) e 27), da ciascuna consorziata indicata come esecutrice o che presta i requisiti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'imposta di bollo deve essere versata una volta soltanto a prescindere dalla forma, singola o associata, in cui si presenta il concorrente.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2. DGUE

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE, nella Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI, mediante collegamento alla Piattaforma. Il DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" e secondo le ulteriori specifiche di seguito indicate; resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere in ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara con le formalità ivi previste. Dopo aver compilato il DGUE, l'operatore economico dovrà esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo

digitalmente e allegarlo alla Piattaforma nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Si precisa che:

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A**

In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sull'operatore economico, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie e classifiche), nonché le informazioni relative alla forma di partecipazione.

In proposito si precisa che in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice e, qualora non intendano eseguire le prestazioni in proprio, in caso di Consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dovrà essere resa la dichiarazione relativa all'indicazione della consorziata o delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.

- **Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B**

In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. Si precisa che, come da Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023, in tale sezione dovrà essere fornita l'indicazione di tutti i soggetti elencati all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento. Si precisa altresì che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.

[Da compilare solo in caso di avvalimento].

Il concorrente dichiara se fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ed indica altresì la denominazione dell'operatore economico ausiliario e le risorse e i requisiti oggetto di avvalimento; si ribadisce quanto già precisato in merito all'obbligo di indicare con una formulazione generica l'oggetto dell'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

Il concorrente dichiara i lavori o parti di opere che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e di quanto previsto al precedente art. 8.

- **nella Parte III – Motivi di esclusione:**

Il concorrente rende la dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice ed ex art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mediante la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

Al proposito si precisa che:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice operano nei confronti dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 e sono dichiarate dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 1, del Codice dovranno essere inseriti i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti;

- fermo quanto sopra, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice;
- se l'operatore economico omette di comunicare a Sport e Salute la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Sport e Salute ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento;
- relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:

1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.
2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: *i)* l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); *ii)* l'operatore economico alleggi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;
3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata in Piattaforma, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa;

- le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE;
- relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiari di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina;

- un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1 e 6.2, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

- **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare la dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA;

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e che prestano i requisiti.

15.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico dovrà allegare, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione di cui al precedente art. 7.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di Sport e Salute che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di Sport e Salute che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a) copia del contratto di rete
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - c) dichiarazione della quota di partecipazione e della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara; si precisa che, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione di Sport e Salute che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a) copia del contratto di rete;

- b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipa alla gara, le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale di partecipazione indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione di Sport e Salute che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

15.6 EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), i medesimi operatori economici dovranno produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella "Presentazione Offerta Generica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

- a. a pena di esclusione, una relazione tecnica contenente la descrizione dell'offerta con riferimento agli elementi di valutazione (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,3,4,5,6,7,8) di cui al successivo articolo 18.1;

- b. in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento di cui al precedente art. 7, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario e dall'ausiliato;
- c. copia dei seguenti certificati: Certificazione ISO 45001:2015, Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA 28, Certificazione 14001:2015 o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'allegato II.8 del D. Lgs. 36/2023, certificazione UNI/PdR 125:2022 o equivalente.
- d. dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza.
- e. ricevuta del versamento del contributo all'ANAC. In virtù dell'applicazione, alla presente procedura di gara, dell'istituto dell'inversione procedimentale, il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione dell'Offerta Tecnica la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui al precedente art. 2. In caso di mancata presentazione della ricevuta Sport e Salute accerterà il pagamento mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.
- f. dichiarazione contenente le informazioni relative alla forma di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato "Dichiarazione forma di partecipazione". La mancanza produzione e la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione non costituisce causa di esclusione dalla gara.
- g. eventuale procura e visura idonea a comprovare i poteri di firma degli operatori economici che hanno sottoscritto la busta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Si riporta nella seguente tabella l'indicazione dei contenuti della relazione che dovrà comporre l'offerta tecnica e il numero massimo di pagine/cartelle complessivo e per ciascun elemento:

ELABORATO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE/CARTELLE DELL'INTERA RELAZIONE	ELEMENTI E SUB ELEMENTI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE E LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
OFFERTA TECNICA	20 pagine formato A4 a cui si sommano: n. 2 pagine per allegati formato A4 e n.3 pagine per	1.1 - Performance sportiva nei primi 24 mesi	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 4 facciate (2 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e

	allegati formato A4/A3 Esclusi copertina, indice e certificazioni (se presenti)		sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
		1.2 - Performance sportiva a medio-lungo termine (24 mesi - 10 anni e oltre)	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 4 facciate (2 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
		1.3 - Caratteristiche ambientali	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 6 facciate (3 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
		1.4 - Durabilità e manutenibilità	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 6 facciate (3 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
		2.1 - Realizzazione di lavori analoghi a quelli oggetto di gara – manto prestazionale atletica leggera	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 4 facciate (2 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 3 pagine in formato A4/A3.
		2.2 - Mezzi/attrezzature utilizzate	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 6 facciate (3 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 1 pagine in formato A4
		3 - Sistema organizzativo, metodologie tecnico-operative	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 6 facciate (3 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di

		e organizzazione del cantiere	dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata. Alla suddetta relazione si possono allegare massimo n. 1 pagine in formato A4.
		4 - Garanzie sui prodotti forniti e sulle lavorazioni	La relazione dovrà essere composta da massimo n. 4 facciate (2 pagine) in formato A4, orientamento verticale, e compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
		5, 6, 7, 8 – Certificazioni varie	Le certificazioni non contribuiscono al computo del numero di pagine della Relazione Tecnica ma andranno comunque dichiarate con il relativo riferimento al numero di criterio ed inserite in Piattaforma nell'apposita sezione dedicata dell'Offerta tecnica.

Si precisa che la Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere suddivisa in sub-paragrafi, uno per ciascuno degli elementi o sub-elementi di valutazione di cui al successivo articolo 18.1;
- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 9).

La Relazione tecnica deve essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante o aderente al contratto di rete;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa che il contenuto delle pagine che eccedano i limiti massimi di ciascun paragrafo, indicati nella Tabella precedente, non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica con riferimento ai relativi elementi e/o sub-elementi di valutazione.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'offerente dovrà produrre una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'offerente a tal fine allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà di Sport e Salute di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il mancato inserimento di tale dichiarazione/documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica presentata mediante compilazione del Modello Offerta Economica, che dovrà essere allegato nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 13 e deve essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, **a pena di esclusione:**

a) l'operatore economico dichiara nell'apposito "Modello Offerta Economica":

- il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, offerto sull'importo a base di gara dei lavori di cui al precedente art. 3, lett. a);
- ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, con esclusivo riferimento ai lavori, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Nel medesimo modulo, l'operatore economico dichiara di aver verificato, prima della formulazione dell'offerta, attraverso l'esame dei relativi elaborati progettuali posti a base di gara, le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto esecutivo e, in esito a tale verifica, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta della necessità di integrare o ridurre le quantità che abbia valutato carenti o eccessive e/o di inserire le voci e le relative quantità che abbia ritenuto mancanti, e di dare quindi atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto di fattibilità tecnico-economica non avrà effetto sulla determinazione del corrispettivo spettante all'affidatario;

Il modulo contenente l'Offerta non può presentare correzioni che non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte con firma autografa del Legale rappresentante o procuratore del concorrente; in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte dall'offerente si terrà conto delle parole o dei numeri che l'offerente intendeva correggere, se leggibili.

Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla seconda cifra decimale (es. XX,xx%) arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque). Si precisa che in caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso percentuale offerto in cifre ed in lettere prevarrà l'indicazione del ribasso espresso in lettere. Le offerte che, per errore materiale, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso percentuale non verranno, per tale omissione, escluse.

Nella medesima sezione della Piattaforma, il concorrente dovrà inserire la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 110, comma 2, del Codice. Il concorrente dovrà allegare ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. Sport e Salute, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione. Si precisa che il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

Verranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di inserire direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto; si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modello Offerta Economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modello Offerta Economica prevale il valore indicato nel Modello Offerta Economica.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
- iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante o aderente al contratto di rete;
- iv. in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108 del Codice.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Sport e Salute si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida; Sport e Salute si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato "Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica" con la relativa ripartizione dei sub-criteri.

Il punteggio tecnico (**Pt**) verrà attribuito alle offerte tecniche secondo la formula seguente:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

I coefficienti ed i relativi punteggi saranno determinati dalla Commissione con le seguenti modalità:

- 1) per quanto riguarda i **coefficienti V_{ai} di natura qualitativa ("Punteggi discrezionali") dell'offerta tecnica**, relativo agli elementi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3, tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno, con un solo decimale) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali sopra indicati. In

particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà un punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nella Disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara. I benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisa una certa innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nella Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono	0.8

	concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nella Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nella Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subelemento, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione.

2) Per quanto riguarda i **coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (“Punteggi tabellari”)** dell’offerta **tecnica**, relativo agli elementi (2.1,4,5,6,7,8), il punteggio indicato nella Tabella dei criteri di valutazione sarà attribuito automaticamente ed in valore assoluto, sulla base del possesso o meno da parte dell’operatore economico concorrente degli elementi ivi richiesti.

NB: Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tabellari, in caso di discordanza tra i riferimenti contenuti nel file “Busta Tecnica”, generato dalla Piattaforma e quanto, invece, risultante dalle evidenze documentali allegate, prevalgono le informazioni riportate in queste ultime.

3) Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i/R_{\max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = valore offerto (Ribasso %) dal concorrente i -esimo;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente;

α = esponente pari a 0,3.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso pubblicazione di apposita comunicazione all'interno della specifica area della Piattaforma. Con le medesime modalità saranno comunicati ai concorrenti gli aggiornamenti delle sedute e le sedute successive.

Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, a insindacabile giudizio del soggetto che presiede la gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto sopra, le sedute potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni. Circa lo svolgimento delle attività di gara sarà fornito riassunto tramite verbale che darà conto delle operazioni effettuate.

La Centrale di Committenza intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti. Quindi procede alla verifica dell'anomalia ed infine all'apertura e all'analisi della documentazione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio previsto nel documento "Scadenze".

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della medesima, procede, con l'ausilio del RUP, all'apertura della sezione della PAD contenente le offerte tecniche e a verificare il versamento del contributo ANAC, procedendo secondo quanto indicato al precedente art. 15 del Disciplinare di gara.

Nella medesima seduta pubblica o in una seduta successiva, la Commissione procede, in relazione a ciascun lotto, con l'ausilio del RUP, a verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta.

In una o più sedute riservate successive, la Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede, all'apertura, con l'ausilio del RUP, della sezione della Piattaforma contenente le offerte economiche e alla valutazione delle offerte presentate da tali concorrenti, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare.

La Commissione provvederà a dare evidenza dei punteggi all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di Sport e Salute, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Sport e Salute comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente art. 2.3 del Disciplinare di gara. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità consentite dalla Piattaforma, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino complessivamente sproporzionate in relazione al profilo economico, ai costi della sicurezza e della manodopera dichiarati in offerta, ai contenuti qualitativi e quantitativi del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice.

Sport e Salute si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in conformità a quanto previsto all'art. 110 del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse

modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Ove non presentate in sede di offerta, Il RUP richiede al concorrente giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale o eventuali ulteriori spiegazioni.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Seggio di Gara, scelto con criteri di trasparenza e competenza e costituito ad hoc e composto dal RUP, con le funzioni di Presidente, nonché da n. 2 (due) soggetti con competenze di carattere amministrativo.

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 23 ("Soccorso istruttorio");
 - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Centrale di Committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato da Sport e Salute e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente articolo 3;
- ove i costi della manodopera siano indicati dal concorrente in misura inferiore a quelli indicati da Sport e Salute il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Sport e Salute potrà disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, Sport e Salute, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo

il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- a) la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, che beneficerà delle stesse riduzioni previste – all'art. 10 del presente disciplinare – per la garanzia provvisoria;
- b) le polizze assicurative previste nello Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
 - per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
 - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto di Sport e Salute, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice e dell'art. 3, comma 1, lettera b), dell'Allegato I.1 al Codice, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione

del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice.

Nei casi di cui all'art.124, comma 1, del Codice Sport e Salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare a Sport e Salute:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e/o, nei casi previsti dalla medesima legge, la risoluzione del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di lavori, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento di Sport e Salute e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale del CONI.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lazio – sezione Latina.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "Informativa Privacy" della medesima sezione "Documenti utili". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Sport e salute, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Soggetto Attuatore, in qualità di Titolari del trattamento.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DIEGO NEPI MOLINERIS

